
UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



Ministero dell'EconomMARCA DA BOLLO

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE



- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data
23.11.2017 (Prot. 7659) da:
CLUB NAUTICO ARONA DI BRAVI LUIGI, con sede in Vanzago (MI),
Via A. Manzoni 14 (c.f. BRV LGS 66R03 F205A – P.IVA 09945980960), in-
tesa ad occupare alcune aree demaniali in Comune di Arona, a terra di cui al
foglio 29, mappale 159 (parte) del N.C.T. del Comune di Arona ed in acqua
ad esso prospicienti, ad uso << commerciali e connesse>>;
- visto il nulla osta con prescrizioni ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini
della disciplina della navigazione rilasciato dalla Regione Piemonte – Dire-
zione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Set-
tore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, con determinazione n.
1123.A1817A del 19.04.2018;
- vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 921 del 5.11.2018
con la quale si è disposta l'assegnazione dell'area demaniale a terra ed in ac-
qua identificata al foglio 29, mappale 159 (parte) ed ad essa prospiciente del
N.C.T. del Comune di Arona, in favore della ditta individuale Club Nautico
Arona di Bravi Luigi, con le seguenti prescrizioni:
a) avvenuto spostamento delle boe di ormeggio interferenti con
l'occupazione di cui alla presente;
- visto l'avverarsi delle condizioni sopra indicate come da comunicazione
Prot. 591 del 29.01.2019 della Lega Navale Italiana sez. di Arona;
- visto il nulla osta con prescrizioni rilasciato dal Commissariato Italiano per
la convenzione italo-svizzera sulla pesca con Prot. 1919 del 6 FEB 2019;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista l - visto del dem - richia stione A con deli della Ge - vista l stratori sono sta della con - visto il 11 del 2. ai sensi vigazion regionale CLUB N Corso Eu la person

pare alcu

ne Intern

foglio 29

mq., di c

lucro" (a

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;------- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;------ richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.----- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;------ visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n, 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----CONCEDE ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----CLUB NAUTICO ARONA DI BRAVI LUIGI, con sede in Arona (NO), Corso Europa snc (c.f. BRV LGS 66R03 F205A - P.IVA 09945980960), nella persona del Titolare Sig. Bravi Luigi (BRV LGS 66R03 F205A), di occupare alcune aree a terra ed in acqua appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese ubicate nel Comune di Arona (NO) ed identificate al foglio 29 mappale 159 (parte) ed ad esso prospicienti– per complessivi 171,55 mq., di cui 47,00 mq. di "Aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di *lucro*" (art. 10 comma 1 lettera bb) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.),

124,55 mg. di "Aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10 comma 1 lettera cc) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.)- di cui 39,95 mq. di pontile fisso e 84,60 mq. di pontile galleggiante identificato con la sigla A202, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria dal 2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: commerciali e connesse, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027.-----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 4.416,30- ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 30.01.2019.-----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

bene Art.

mez

al t

La

con

rate

m

II

i

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----Art. 3 – Si dà atto della "garanzia" di € 1.309,18, fornita dal Concessionario a mezzo di bonifico bancario versato in favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 29.01.2019;-----La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.----Art. 4 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----Il Concessionario rimane inoltre obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione regionale n. 1123.A1817A del 19.04.2018 indicata in premessa, nonché del parere rilasciato dal Commissariato Italiano per la convenzione italo-svizzera sulla pesca, che qui si intendono interamente richiamati.-----Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa Vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----Oncessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autoriz-



zazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso patrimonio del Demanio dello Stato, alcuno dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionaper il mancato regolare pagamento del canone;----per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;----per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).----Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.----Art 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spe-
se di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario
Art. 12 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al con-
cedente ogni variazione di domicilio
Art. 13 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare
l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-
ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessiona-
rio dichiara di aver preso visione del bene in oggetto e di accettarlo nella con-
sistenza e nello stato di fatto in cui si trova
Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre
180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano es-
sere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-
bre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla
stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi
compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e
osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti
Art. 15 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.
Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-
to del bene consegnato
Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle
condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati
Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove

amr

In c

re p

Non

tate

Ar

ria

esp

D.]

17 del

Le

ī

pra

tat

(qı

C

(0

ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.----In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni Art. 16 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.03.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.06.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-6 FEB 2019 Lesa lì, Il Responsabile dell'Ufficio Associato Geom Melone Renato Il sottoscritto Bravi Luigi (c.f.: BRV LGS 66R03 F205A), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (obbligo di manutenzione e di accatastamento), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

9

